COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio2012

Decreto - legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n.122

ORDINANZA N. 970 **del** 17/07/2025

OGGETTO:

ORDINANZA 20 FEBBRAIO 2013, N.13 E S.M.I. – CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, IL RIPRISTINO E LA RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO, NONCHÉ PER LA RIPARAZIONE E IL RIACQUISTO DI BENI MOBILI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ, PER LA RICOSTITUZIONE DELLE SCORTE E DEI PRODOTTI IGP E DOP E PER LA DELOCALIZZAZIONE D'IMPRESA – REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'AZIENDA [redacted], DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA, PER L'ISTANZA PRESENTATA GEFO ID45874594 (CUP: E37B13000290008), A SEGUITO DI IRREGOLARITA' ACCERTATE NEL CORSO DI CONTROLLI EX-POST.

Il Presidente della Regione Lombardia
in qualità di

COMMISSARIO DELEGATO

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n.74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito
DL n.74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui

risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, D.L. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando "*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*", nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art.1, comma 5 e 5-bis, D.L. n. 74/2012).

DATO ATTO che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2025, con Legge 30 dicembre 2024, n.207.

VISTO il decreto-Legge 6 luglio 2012, n.95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.135, con il quale, all'articolo 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n.74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

VISTO il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, e che – fra l'altro – prevede:
- il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

VISTE:
- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n.13 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» e s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;
- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n.14 «*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013*» e s.m.i., con la quale sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e Commercio e Servizi;
- l'ordinanza 7 giugno 2018, n.392 «*Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria – modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn.13, 15 e 16 e loro s.m.i. – Primo provvedimento*» e la successiva integrazione ordinanza 27 giugno 2018, n. 398.

CONSIDERATO che con l'articolo n.26 dell'ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. sono state rese disponibili risorse finanziarie per la concessione dei contributi relativi alle domande presentate ai sensi della stessa Ordinanza, così meglio distinte:
- euro 12 milioni a valere sul Fondo per la Ricostruzione ex-art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera B, dell'Ordinanza n.13,

limitatamente ai rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;

- euro 158 milioni a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012, per l'assegnazione di contributi riferiti ad interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. del dispositivo dell'ordinanza Commissariale n. 262;
- euro 7,1 milioni, a valere sulle risorse ex-articolo 11, comma 1-bis, del d.l. n. 74/2012, come stabilito con d.g.r. della Regione Lombardia 1° aprile 2015, n.X/3344, con riferimento a contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A su beni mobili, immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti esclusivamente imprese, di cui all'art 1 «*Soggetti richiedenti*» commi 1 e 2.

RICORDATO che, la citata Ordinanza n.14, tra l'altro, stabilisce che il *Soggetto Incaricato dell'Istruttoria* (S.I.I.) per le istanze presentate per il settore Agricoltura e Agroindustria sia individuato nel Direttore Generale pro-tempore con deleghe all'Agricoltura ed Agroindustria della Regione Lombardia o da suo delegato.

RICORDATO, altresì, che il succitato Direttore – nel tempo – ha individuato diversi delegati al ruolo di S.I.I., in ultimo indicando nel Dirigente pro-tempore della Struttura "*Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana*", il Soggetto Incaricato a tale ruolo.

RICORDATO, ancora, che la società: Azienda Agricola [redacted] in forza del Bando inerente la più volte citata Ordinanza commissariale n.13 e s.m.i., aveva presentato l'istanza di contributi GeFO ID n.45874594, per il ripristino di immobili produttivi ubicati in [redacted] ed accatastati: Fg. 26 Mapp.le 126, Fg. 45 Mapp.le 43 sub 1 e 3 e Fg. 50 Mapp.li 1 e 64 - Controlli ex-post.

DATO ATTO del fatto che:

- con Ordinanza commissariale 15 febbraio 2016, n.196, recante "*Concessione e rideterminazione del contributo ad imprese del settore Agricoltura e Agroindustria e presa d'atto di economie sul finanziamento già concesso, provvedimento n.85*" – fra altre – è stata finanziata l'istanza GeFO ID n.45874594, presentata dall'Azienda Agricola [redacted] CUP: E37B13000290008, avente sede in Gonzaga (MN) con un contributo complessivo di € 1.041.945,81, a fronte di un intervento ammissibile di € 2.543.833,68;
- con successiva Ordinanza commissariale 26 aprile 2016, n.220, recante "*Rideterminazione del contributo ad imprese del settore Agricoltura e Agroindustria e presa d'atto di economie sul finanziamento già concesso, provvedimento n.93*", con la quale è stato revisionata la spesa ammissibile riferibile all'istanza GeFO ID n.45874594 in argomento, in € 2.635.205,82 ed il relativo contributo concesso in complessivi € 1.130.734,21;
- con ulteriore Ordinanza commissariale 23 marzo 2021, n.658, si è preso atto – fra altre – della rendicontazione finale, con economia, trasmessa al termine degli interventi finanziati dalla società in oggetto, per un contributo rideterminato a saldo di complessivi € 1.121.938,40.

RICORDATO che la presa d'atto della rendicontazione finale per l'intervento in argomento era susseguente alla notifica al Commissario delegato del Decreto del *Soggetto Incaricato dell'Istruttoria* (S.I.I.) per l'Agricoltura e Agroindustria 25 febbraio 2021, n.2542, con il quale era stata approvata detta rendicontazione finale e rideterminato il contributo concedibile in complessivi € 1.121.938,40, con contestuale individuazione degli importi da liquidare a saldo da parte dell'Istituto di Credito individuato dal beneficiario, con le modalità operative del conto corrente vincolato di cui all'Ordinanza commissariale n.392 e successivi provvedimenti.

DATO ATTO del fatto che, nell'ambito dei controlli ex-post a campione, affidati alla società ACG Auditing & Consulting Group Srl di Terni (TR) in forza del contratto d'appalto Repertorio n.4517/UR del 28 settembre 2021, è stata campionata – con altre – per la verifica tecnico-economica di secondo livello la pratica GeFO ID n.45874594, presentata dall'Azienda Agricola [redacted], CUP: E37B13000290008, conclusa e saldata come sopra meglio descritto.

PRESO ATTO:

- della *Relazione delle Attività* per il periodo 1° gennaio – 4 dicembre 2024 trasmesso al Commissario delegato dalla succitata società ACG Auditing & Consulting Group Srl, nella quale venivano evidenziate irregolarità accertate a danno di alcuni interventi controllati;
- della *Relazione di Verifica* del 30 settembre 2024, inerente le risultanze del controllo ex-post effettuato sulla pratica GeFO ID n.45874594 e sottoscritta dal legale rappresentante della società di controllo, nella quale si evidenzia accanto alla permanenza dei requisiti che hanno consentito la concessione del contributo ed alla corrispondenza delle opere realizzate con quanto deliberato con l'atto di concessione, anche la corrispondenza solo parziale della documentazione amministrativa esibita, accertando l'impossibilità di verifica del versamento all'Erario da parte del Beneficiario della ritenuta d'acconto relativa alla fattura n.14 del 19 aprile 2017, emessa dall' Ing. Lorenzo Auri, nonostante le numerose richieste di integrazione fatte, rimettendo alla Struttura Commissariale la possibile inammissibilità della suddetta ritenuta d'acconto per un valore di € 5.241,06;
- del *Verbale di Controllo* del 7 giugno 2023, con il quale, alla presenza del rappresentante della società beneficiaria [redacted] e del tecnico incaricato ing. Lorenzo Auri, l'ispettore della società ACG Auditing & Consulting Group Srl ing. [redacted] ha verbalizzato l'esito del controllo di secondo livello effettuato.

DATO ATTO del fatto che, a seguito della ricezione della documentazione inerente il controllo ex-post in argomento da parte della società ACG Auditing & Consulting Group Srl, il Soggetto Attuatore, con nota 18 aprile 2025, protocollo n.C1.2025.0000372, ha notificato l'accertamento delle irregolarità, chiedendo di fornire - entro e non oltre 30 giorni dalla data della nota - un'integrazione documentale, utile a scongiurare la possibile revoca parziale del contributo per un importo di € 5.241,06, per i quali non vi è traccia del versamento in atti.

VALUTATO il fatto che, neppure a seguito degli intercorsi contatti per le vie brevi effettuate dai funzionari della Struttura Commissariale, la società beneficiaria non ha fatto pervenire, nei termini prescritti, quanto richiesto.

DATO ATTO, ulteriormente, che il Soggetto Attuatore, decorsi infruttuosamente i termini concessi per l'integrazione documentale, con successiva nota 3 giugno 2025, protocollo n.C1.2025.0000462, avviava il procedimento per la revoca parziale del contributo concesso, mediante preavviso di revoca, concedendo, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n.241/1990 e s.m.i., ulteriori 10 giorni solari per la presentazione di controdeduzioni da parte della società beneficiaria.

PRESO ATTO del fatto che nessuna integrazione o controdeduzione è stata trasmessa entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del preavviso di revoca.

RITENUTO che esistano gli estremi per procedere alla revoca parziale del contributo concesso con le citate Ordinanze nn.196 e 220 alla società: Azienda [redacted]

P.IVA00259070209), nell'ambito dell'istanza GeFO ID n.45874594 – CUP: E37B13000290008 – presentata per il ripristino post-sisma di immobili produttivi ubicati in Gonzaga (MN), Strada Zocca 11 ed accatastati: Fg. 26 Mapp.le 126, Fg. 45 Mapp.le 43 sub 1 e 3 e Fg. 50 Mapp.li 1 e 64, per l'importo complessivo di € **5.241,06**, relativi alla mancata dimostrazione *per tabulas* dell'avvenuto pagamento della ritenuta d'acconto relativa alla fattura n.14 del 19 aprile 2017, emessa dall' Ing. Lorenzo Auri, per le spese tecniche attinenti all'attività svolta in seno all'intervento in argomento.

ACCERTATO che tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", ove applicabili, sono stati assolti.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto. Tutto ciò premesso e considerato,

Tutto ciò premesso e considerato,

O R D I N A

per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di revocare parzialmente, per l'importo di complessivi € **5.241,06**, il contributo concesso con Ordinanze nn.196 e 220 alla società: [redacted] nell'ambito dell'istanza GeFO ID n.45874594 – CUP: E37B13000290008 – presentata per il ripristino post-sisma di immobili produttivi ubicati in Gonzaga (MN), Strada Zocca 11 ed accatastati: Fg. 26 Mapp.le 126, Fg. 45 Mapp.le 43 sub 1 e 3 e Fg. 50 Mapp.li 1 e 64;

2. di accertare contestualmente ai danni della medesima società Azienda Agricola [redacted] la somma complessiva di € **5.241,06**, oltre agli eventuali interessi legali, che matureranno oltre il termine di cui al successivo punto 3;

3. che il reintegro della somma di cui ai precedenti punti 1 e 2 avvenga direttamente, a cura della medesima società beneficiaria Azienda Agricola [redacted] mediante versamento della somma di € **5.241,06** sul conto di contabilità speciale n.5713/139 intestato al Commissario delegato ex-d.l. n.74/2012 in Lombardia, IBAN **IT46N0100004306CS0000000806**, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza;

4. che, qualora decorra infruttuosamente il termine perentorio di 30 giorni di cui al punto precedente, il Soggetto Attuatore proceda senza indugio alla richiesta coattiva della somma accertata al precedente punto 2, mediante emissione di cartella esattoriale presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione della Lombardia;

5. di trasmettere il presente atto all'Azienda Agricola [redacted] ed al Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (S.I.I.) competente, mediante posta elettronica certificata;

6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il COMMISSARIO DELEGATO
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.